



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

**REGOLAMENTO per la CONCESSIONE di
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
ed AUSILI FINANZIARI
e per l'ATTRIBUZIONE di VANTAGGI
ECONOMICI di qualunque genere a
PERSONE ed ENTI PUBBLICI e PRIVATI**

Art. 12, L. n. 241 del 7-8-1990

Aggiornato ai sensi dell'art. 22, L. n. 412 del 30-12-1991

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 29/1/1999

Esecutivo il 2/4/1999 (art. 107 Statuto)

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Osservanza
- Art. 3 Pubblica diffusione
- Art. 4 Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici
- Art. 5 Campo di applicazione
- Art. 6 Esclusioni

CAPO II BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

- Art. 7 Benefici ordinari e straordinari - Procedura
- Art. 8 Manifestazioni
- Art. 9 Condizioni che regolano gli interventi del Comune

CAPO III PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT E DI ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

- Art. 10 Finalità d'intervento

CAPO IV BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

- Art. 11 Campo di applicazione

CAPO V BENEFICI ASSISTENZIALI

- Art. 12 Enti ed associazioni
- Art. 13 Soggetti in condizione di bisogno
- Art. 14 Interventi ordinari
- Art. 15 Procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari
- Art. 16 Interventi straordinari

- Art. 17 Ricovero di soggetti in condizione di bisogno
Art. 18 Vacanze anziani

CAPO VI

PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE, PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

- Art. 19 Pubblicizzazione degli interventi del Comune e Patrocinio
Art. 20 Concessione in uso di beni comunali

CAPO VII

INTERVENTI STRAORDINARI

- Art. 21 Disciplina

CAPO VIII

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

- Art. 22 Istituzione albo
Art. 23 Struttura dell'albo
Art. 24 Registrazioni
Art. 25 Gestione e aggiornamento

CAPO VII

INTERVENTI STRAORDINARI

- Art. 26 Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell' esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed all' art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n.412 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all' azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art. 2

Osservanza

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.

2. La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

Pubblica diffusione

1. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento e dell' albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo art.22, mediante:

- a) distribuzione di copia a ciascun consigliere comunale;
- b) pubblicazione per 30 giorni all' albo pretorio del Comune;
- c) gli uffici e le unità organizzative comunali preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento, presso i quali i cittadini possono prenderne visione.

2. Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato può consultare gli atti suddetti presso l' albo pretorio e gli uffici di cui al precedente comma.

3. Gli enti ed istituzioni pubbliche, le associazioni sindacali e di categoria e le organizzazioni di volontariato possono richiedere copia del regolamento e dell' albo.

Art. 4

Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici

1. La Giunta comunale individua i destinatari dei benefici fra soggetti residenti nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana od ivi aventi sede legale ed operativa, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici.

2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine della Città.

3. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

Art. 5

Campo di applicazione

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o settore di attività:

- CULTURA,
- PUBBLICA ISTRUZIONE,
- SPORT,
- ATTIVITA' RICREATIVE,
- POLITICHE GIOVANILI
- ATTIVITÀ ECONOMICHE,
- ASSISTENZA,
- SERVIZI SOCIALI,
- TUTELA DELL' AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
- VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI E STORICI.

2. La definizione del campo di applicazione di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità, o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità

Art.6

Esclusioni

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizioni di beni e servizi, dalla disciplina di cui all'art. 32, secondo comma, lett. g), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relativi leggi e dai regolamenti.

CAPO II

BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 7

Benefici ordinari e straordinari - Procedura

1. Ad enti ed associazioni possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che:
 - a) - l'attività perseguita sia coerente con i fini istituzionali dell'Ente come risultano dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
 - b) - gli interessati inoltrino all'Amministrazione, entro il mese di agosto di ciascun anno, apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo, secondo il modello fac-simile allegato, corredata con la documentazione di cui alla lettera a);
 - c) - Alleghino alla domanda di cui al punto b), per le richieste relative agli anni successivi al primo, oltre al preventivo ed al programma per il nuovo anno, anche il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati per il 75% nell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è viene concesso.
3. Sono esclusi dall'obbligo di rendicontazione gli Enti e le Associazioni che abbiano ricevuto un contributo di importo non superiore a £. 1.500.000.
4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'ente o associazione e, ove esista, dal presidente del collegio sindacale.
5. Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 5, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni, comitati, fondazioni e anche a persone quando essa sia motivata da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o per sostenere specifiche iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata.

Art. 8
Manifestazioni

1. I contributi per manifestazioni nel campo della cultura, del turismo, dello sport, possono essere erogati a domanda, secondo il modello fac-simile allegato, purchè la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga, di norma, almeno tre mesi prima della data fissata per l'effettuazione.

2. Il contributo non potrà mai essere superiore al 40% dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nella percentuale prefissata, può essere disposta dal Sindaco per una prima quota nei 10 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione e per la quota residua entro 60 giorni dalla presentazione al Comune del rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 9
Condizioni che regolano gli interventi del Comune

1. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che si verifichino per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 8, e non può essere accordato per disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti o associazioni di cui all'art. 7.

2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazione di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessuno rapporto od obbligazioni di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate

dagli enti predetti sono finanziate nell' ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell' ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall' amministrazione comunale.

CAPO III

PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT E DI ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 10

Finalità d' intervento

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, secondo quanto previsto dall' art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e, in particolare, dagli anziani.

3. Il Comune dispone interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni, comitati o gruppi liberamente costituiti per l'effettuazione di attività ricreative del tempo libero.

4. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed alla immagine della comunità, agevolazioni per l' uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

5. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l' organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza o per la partecipazione ad attività che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

6. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l' osservanza delle procedure, modalità e condizioni stabilite dal presente regolamento.

CAPO IV

BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

Art. 11

Campo di applicazione

1. Possono essere erogati contributi ordinari e straordinari a:

- a) - Consigli di Circolo, anche con una quota fissa, uguale per tutti, ad integrazione dei fondi concessi dallo Stato, per il funzionamento degli organi collegiali e delle direzioni didattiche;
- b) - Consigli d'Istituto delle scuole medie e superiori statali e non statali per l'assegnazione di buoni-libro a studenti residenti nel Comune con reddito imponibile familiare non superiore a L. 8.500.000 annui pro capite;

A tali Consigli possono essere concessi contributi agli stessi fini indicati alla lettera a);

- c) - Scuole materne. I contributi ragguagliati all'indice di frequenza e/o in relazione a particolari situazioni gestionali o ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici e/o le attrezzature, previa documentata richiesta;
- d) - Famiglie di alunni disabili, residenti nel Comune con reddito imponibile familiare non superiore a L. 6.000.000 annui pro capite;

2. I destinatari dei contributi, comprese le famiglie di cui alla lettera d), dovranno, entro il mese di luglio di ogni anno, rendere il conto della gestione dei contributi.

3. In particolare, i destinatari dei contributi di cui alla lettera b) dovranno accertare, ai fini di cui al comma 2, i redditi delle famiglie, tenendo conto che i limiti di reddito ivi indicati possono essere adeguati per gli anni scolastici successivi, in rapporto alle variazioni dell'indice I.S.T.A.T. del costo della vita. Tale norma di adeguamento può essere applicata anche ai redditi delle famiglie di cui alla lettera d).

CAPOV

BENEFICI ASSISTENZIALI

Art. 12

Enti ed associazioni

1. Possono essere erogati contributi ad enti pubblici, privati e ad associazioni, anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
2. Per le domande e la concessione dei contributi, si applicano le norme di cui al precedente art. 7.
3. I contributi saranno assegnati, tenendo conto:
 - a) - della condizione dei soggetti beneficiati, (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, extra comunitari, tossicodipendenti ecc.);
 - b) - della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento ecc.);
 - c) - dei risultati conseguiti.

Art. 13

Soggetti in condizione di bisogno

1. Il Comune può elargire contributi a soggetti in condizione di bisogno, residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale.
2. Gli interventi di cui al comma precedente possono concretarsi in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 14

Interventi ordinari

1. Interventi in via ordinaria sono possibili quando si tratti di assicurare a persona in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, una integrazione del reddito percepito con un assegno mensile, secondo i criteri definiti con D.L. 31 marzo 1998, n.109;
2. Qualora ad essere assistito è un nucleo familiare, l'intervento assistenziale si rende possibile quando il reddito è da considerarsi insufficiente ai sensi del comma 2. Nella determinazione del reddito vanno considerati tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare e, per converso, dell'eventuale presenza, fra costoro, di soggetti in particolare stato di bisogno di cui al citato comma 2.

3. Quando le persone da assistere non sono in grado di gestire il proprio reddito con un minimo di diligenza, in luogo dell'assegno mensile, può procedersi al pagamento diretto di oneri fissi (canone d'affitto), di bollette di consumo di gas o di energia elettrica ovvero di spese per acquisto di generi di prima necessità.

4. Il presente articolo e gli artt. 12, limitatamente al comma 3 lettera a), 17 e 18, essendo le funzioni comunali in materia di assistenza sociale attualmente delegate all' A.S.L. n.2, entreranno in vigore solo in caso di revoca o di non rinnovo della delega all' A.S.L.

Art. 15

Procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari

1. Il procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari si articola attraverso le seguenti fasi:

- a) domanda dell'interessato o segnalazione del caso da parte di altri organismi (ufficio assistenza sociale, associazioni di volontariato ecc.;
- b) istruttoria della pratica da parte degli uffici comunali competenti mediante la raccolta della documentazione necessaria, (certificati di pensione, stato di famiglia, busta paga, dichiarazione dei redditi o modello 101, ricevuta d'affitto, certificato di disoccupazione, cartelle cliniche o certificati medici, prescrizioni mediche necessarie per cure non prestate dall'U.S.L. ecc.) tenendo conto degli obblighi e dei divieti sanciti dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'istruttoria dovrà essere sempre completata con un rapporto, indispensabile e sufficientemente documentato sulla situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile, completa dell'accertamento dei redditi mobiliari ed immobiliari, da acquisire presso gli uffici competenti. Nel caso di accertamento positivo, il responsabile del servizio convocherà i soggetti suddetti per informarli degli obblighi posti a loro carico dalla legge e concordando un impegno di intervento sottoscritto dagli stessi che, qualora fosse oggetto di rifiuto o di mancato adempimento, abilita il Comune alla chiamata in giudizio degli inadempimenti anche per gli interventi che il Comune, medio tempore, e provvisoriamente, sosterrà a proprio carico.

- c) comunicazione agli istanti dell'esito della pratica.

Art. 16

Interventi straordinari

1. In casi straordinari da prendere in considerazione di volta in volta, sufficientemente documentati e debitamente motivati, l'Amministrazione può decidere interventi economici di carattere straordinario che possono anche essere sostituiti da altra forma indiretta di aiuto (accesso alla mensa comunale, esenzione dal pagamento di bollette per servizi resi da servizi comunali ecc.).

2. Se l'intervento si appalesa indispensabile ed urgentissimo, può provvedervi il Sindaco con l'elargizione immediata di un contributo in denaro od in natura, purchè la Giunta o il dirigente adotti l'atto di propria competenza in sanatoria entro e non oltre 10 giorni.

Art. 17

Ricovero di soggetti in condizione di bisogno

1. Il Comune può assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di indigenti qualora, il reddito degli stessi, previo documentati accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 13, non sia in grado di sopperire alla necessaria spesa.

2. L'intervento del Comune può concretarsi in via continuativa restando salva la facoltà di revoca al mutare dei presupposti che motivarono la decisione positiva.

3. Il pagamento delle rette o di parte di esse è disposto sulla base di fattura fatta pervenire dall'istituto di ricovero.

4. L'entità dell'intervento è fissata dalla Giunta con proprio atto deliberativo, in relazione all'ammontare della retta di ricovero, al reddito del beneficiario ed agli eventuali interventi dei soggetti tenuti agli alimenti, nonchè alla necessità che il ricoverato possa disporre di una somma mensile per le minute spese.

5. Anche gli eventuali aggiornamenti, in più o in meno, della somma destinata ai fini de quibus dovranno essere deliberati dalla Giunta.

Art. 18

Vacanze anziani

1. Il Comune può intervenire, su domanda degli interessati e previa istruttoria ai sensi dell'art. 13, od assumere totalmente o parzialmente a proprio carico le spese necessarie per offrire agli anziani un periodo di vacanza in zone climatiche.

2. I criteri, le modalità e l'entità dell'intervento è determinato con deliberazione della Giunta comunale.

CAPO VI

PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE, PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

Art. 19

Pubblicizzazione degli interventi del Comune e Patrocinio

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono i contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione della iniziativa.

Art. 20

Concessione in uso di beni comunali

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'articolo 5, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno tre mesi prima, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione e con deliberazione della Giunta comunale.

CAPO VII

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 21 Disciplina

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

CAPO VIII

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

Art. 22

Istituzione albo

E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 23

Struttura dell'albo

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 24

Registrazioni

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 25

Gestione e aggiornamento

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell' organo regionale di controllo, diviene esecutivo.

2. Il segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dello statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall' art.3.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI
ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI**

Al Comune
di Castelnuovo di Garfagnana

_____ l' sottoscritt _____
 nat. a _____ il _____
 residente in _____ via _____

[illegible]

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____ (1)
con sede in _____ via _____ n. _____

[illegible]

n. tel. _____ fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno della
attività che _ l _ predett _ _____ (2) effettuerà in
codesto Comune nell' anno _____, nel settore _____ (3) , secondo il
programma allegato alla presente.

Il sottoscritt _____ (2):

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell' articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall' art. 7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dell' art. 4 della legge 18 novembre 1981, n.659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l' attività del _____ (2) dallo stesso rappresentat _____, per l' attuazione del programma presentato;
- _____ l' _____ (2) ha ricevuto un contributo dal Comune nell' esercizio _____ dell' importo di £. _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1° anno di concessione (successivo all' entrata in vigore del regolamento):

- copia del bilancio preventivo per l' anno in corso;
- copia del programma di attività per l' anno in corso;
- copia dello statuto.

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Li _____

(Firma)

(1) Denominazione dell' Ente, Associazione, Fondazione o Comitato

(2) Ente, Associazione, Fondazione o Comitato

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall' art. 4 del regolamento comunale

Comune di Castelnuovo di Garfagnana

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni e iniziative)

Al Comune
di Castelnuovo di Garfagnana

_____ 1 _____ sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____
residente in _____ via _____

Codice fiscale _____

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____ (1)
con sede in _____ via _____ n. _____

Partita IVA _____

n. tel. _____ fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione,
in codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____ , della seguente iniziativa:
_____ (2)

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all' art.8 del regolamento comunale, allegato alla presente.

_____ 1 _____ sottoscritt _____ dichiara che _____ 1 _____ (3)
che organizza la manifestazione/iniziativa suddetta:

- non presegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell' articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall' art. 7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dell' art. 4 della legge 18 novembre 1981. n.659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l' la manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- _____ 1 _____ (3) ha ricevuto un contributo dal Comune nell' esercizio _____ dell' importo di £. _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall' apporto dei componenti _____ 1 _____ (3) organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonchè oneri riferiti all' uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali verranno finanziate;
- copia del bilancio preventivo approvato per l' esercizio in corso.

Li _____

(Firma)

(1) Denominazione dell' Ente, Associazione, Fondazione o Comitato
(2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa
(3) Ente o Associazione o Fondazione o Comitato